

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E TASSE DI PARCHEGGIO

del 23 novembre 2017

Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 15 cpv. 1 lett. e) del Regolamento sui beni amministrativi e gli artt. 192 LOC e 44 RALOC,

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione ¹ La presente Ordinanza disciplina il rilascio delle autorizzazioni relative alle agevolazioni di posteggio per i parcheggi di primo e secondo livello (barriere e parchimetri), così come le agevolazioni di parcheggio per gli abitanti delle zone blu. Essa ne fissa le relative tasse.

² Per quanto non espressamente regolato dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni contenute nell'Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu del 24 settembre 1992.

CAPITOLO II Parcheggi di primo livello

Art. 2

Definizione Per parcheggi di primo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica e più precisamente:

- Autosili Motta, Balestra, Piazza Castello e LAC, parcheggi Campo Marzio ed ex Pestalozzi (tariffa A);
- Autosilo Sonvico (tariffa B).

Art. 3

Fasce orarie Per i parcheggi di primo livello sono previste le seguenti fasce orarie:

- diurna 07.00 - 19.00
- notturna 19.00 - 07.00

Art. 4

Tasse Per i parcheggi di primo livello si applicano le seguenti tariffe:

Tempo (ore)	Tariffa A (CHF)	Tariffa B (CHF)
1/2	gratuito	gratuito
1	2.--	0.50
1 1/2	3.--	1.--
2	4.--	

2 1/2	5.--	1.50
3	6.--	
3 1/2	8.--	
4	10.--	2.--
5	14.--	2.50
6	18.--	3.--
7	22.--	3.50
8	26.--	4.--
9	30.--	4.50
10	34.--	5.--
11	38.--	5.50
Tempo (ore)	Tariffa zona A (CHF)	Tariffa zona B (CHF)
12	42.--	6.--
24	43.--	10.--

b) Tariffa notturna:

- Tariffa A: CHF 1.-- per ogni ora di sosta o frazione
- Tariffa B: CHF 1.-- per ogni 3 ore di sosta

c) Agevolazioni di parcheggio

Autosili / parcheggi	Tariffa residenti nella zona pedonale, nei nuclei e nelle immediate vicinanze (CHF/ al mese, IVA esclusa)	Tariffa altri interessati esercitanti un'attività commerciale nella zona pedonale, nei nuclei e nelle immediate vicinanze (CHF/ mese, IVA esclusa)
<i>Motta</i>	230.--	555.--
<i>LAC</i>	185.--	455.--
<i>Balestra</i>	185.--	455.--
<i>Piazza Castello</i>	185.--	455.--
<i>Campo Marzio</i>	185.--	410.--
<i>Ex Pestalozzi</i>	185.--	410.--
<i>Autosilo Sonvico</i>	90.--	225.--

Art. 5

Perdita dello scontrino L'automobilista che ha smarrito lo scontrino di parcheggio è tenuto al pagamento di una tassa di CHF 43.--.

Art. 6**Autorizzazioni**

¹ Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione denominata "agevolazione di parcheggio" i cittadini con residenza primaria o secondaria all'interno della zona pedonale, nei nuclei e nelle immediate vicinanze, che non dispongono di un parcheggio privato all'interno di tali zone.

L'autorizzazione vale per un solo veicolo leggero immatricolato a nome del richiedente e per nucleo familiare.

² L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che lo stabile nel quale risiede non dispone di alternative di parcheggio (posteggi sotterranei o esterni) oppure che tutte le possibilità di posteggio sono già state esaurite.

³ Eccezionalmente, in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, un'autorizzazione può essere rilasciata anche a terzi interessati nella misura in cui non vengono lesi i diritti dei titolari di autorizzazione. In tal caso la richiesta deve essere motivata.

Art. 7

Effetti

¹ L'autorizzazione permette al beneficiario di accedere e parcheggiare il proprio veicolo in un autosilo o in un parcheggio di primo livello, senza limitazione di tempo. L'agevolazione è valida esclusivamente per il veicolo a cui si riferisce e per l'autosilo o il parcheggio autorizzato. Qualsiasi forma di duplicazione è vietata.

² L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un determinato stallo di parcheggio bensì a usufruire di quelli liberi all'interno dell'area di parcheggio assegnata.

Art. 8

Numero

¹ Il numero massimo delle autorizzazioni di posteggio concesse corrisponde al massimo al numero reale di posteggi esistenti del parcheggio interessato.

² È riservata la facoltà del Municipio di limitare il numero di tali autorizzazioni.

CAPITOLO III

Parcheggi di secondo livello

Art. 9

Definizione

Per parcheggi di secondo livello si intendono le aree di parcheggio, il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri di tipo singolo, multiplo o collettivo.

Art. 10

Fasce orarie

¹ Di regola, il pagamento delle aree di parcheggio di secondo livello avviene nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.

² Se le esigenze o le particolarità della zona lo richiedono, il Municipio può decidere l'allargamento della fascia oraria di cui al precedente capoverso, o l'estensione del pagamento anche ai giorni festivi.

Art. 11

Tasse

¹ Le tariffe nei parcheggi di secondo livello sono applicate sulla base di tre zone, e meglio:

Zone	Tempo massimo di sosta	Tariffe
Zona 1	90 min.	Diurna 30 min 1.-- CHF 60 min. 2.-- CHF

		90 min. 3.-- CHF Giorni festivi e notturna: gratuito
Zona 2	120 min	Diurna 60 min. 2.-- CHF 120 min. 3.-- CHF Giorni festivi e notturna: gratuito
Zona 3	240 min	Diurna 60 min. 0.50 CHF 120 min. 1.-- CHF 180 min. 2.-- CHF 240 min. 2.-- CHF Giorni festivi e notturna: gratuito

² Il Municipio determina l'applicazione delle suddette tariffe sulla base delle specifiche realtà, necessità o di situazioni particolari dell'area interessata (interessi commerciali, culturali, zona residenziale, ecc.).

Art. 12

Autorizzazioni

¹ Nei comparti dove non esistono o rispettivamente dove non è prevista la creazione di zone blu, il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati presso la propria abitazione o nelle immediate vicinanze. A tale scopo il Comando di Polizia può rilasciare autorizzazioni annuali a titolo di "agevolazioni di parcheggio", che consentono di posteggiare senza limitazioni di tempo nei parcheggi di secondo livello.

² Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione annuale soltanto i cittadini con residenza primaria che risultano legalmente domiciliati nei comparti di cui al cpv. 1. L'avente diritto riceve un'autorizzazione valevole per un massimo di 3 veicoli *leggeri* immatricolati sotto il proprio nome e per nucleo familiare.

A titolo eccezionale possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie (settimanali o giornaliere) a terzi che adempiono le condizioni di cui al cpv. 2. In tal caso la richiesta deve essere motivata.

³ Le autorizzazioni non danno diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Il numero di tali autorizzazioni è di principio limitato al 30% delle reali capacità della zona interessata, ritenuto come lo scopo prioritario dei parcheggi di secondo livello sia di garantire la rotazione.

È riservata la facoltà del Municipio di limitare il numero di queste autorizzazioni.

⁴ Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate come segue:

a. Autorizzazioni annuali:

- CHF 50.-- mensili per parcheggi all'aperto;
- CHF 65.-- mensili per parcheggi al coperto (IVA esclusa).

b. Autorizzazioni provvisorie

- CHF 40.-- alla settimana;
- CHF 10.-- al giorno.

Le autorizzazioni provvisorie non valgono per i posteggi coperti di Besso, Loreto e Ruvigliana.

⁵ Per quanto non regolamentato nel presente articolo si rimanda per analogia alle disposizioni e ai principi dell'Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu, del 24 settembre 1992 e successive modifiche.

CAPITOLO IV

Agevolazioni di parcheggio per le zone blu

Art. 13

Principio

¹ Per agevolazioni di parcheggio per le zone blu si intendono le autorizzazioni concesse a persone fisiche e giuridiche del quartiere, le quali non dispongono di parcheggi privati, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici all'interno delle zone blu.

² Il rilascio delle autorizzazioni di cui al cap. 1 è regolamentato dall'Ordinanza Municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu del 24 settembre 1992.

Art. 14

Tasse

¹ Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate come segue:

a. Autorizzazioni annuali:

- CHF 70.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per persone giuridiche ed altre attività commerciali per la prima autorizzazione; CHF 90.-- per la seconda autorizzazione;
- CHF 40.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per le persone fisiche o per Istituzioni con comprovati scopi sociali per la prima autorizzazione; CHF 60.-- mensili per la seconda autorizzazione;
- CHF 25.-- mensili per soste limitate esclusivamente al sabato per la prima autorizzazione; CHF 45.-- mensili per la seconda autorizzazione;

b. Autorizzazioni provvisorie:

- CHF 40.-- la settimana per soste dal lunedì al sabato
- CHF 10.-- per autorizzazioni giornaliere.

² Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisce totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati.

³ Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al cpv. 1 le persone con difficoltà di deambulazione permanenti comprovate da uno specifico certificato medico attestante la necessità di ricorrere a mezzi ausiliari speciali (carrozzella o entrambe le stampelle).

CAPITOLO V

Disposizioni comuni

Art. 15

Validità e rinnovo

¹ In genere l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile). In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi di tempo più brevi.

² L'autorizzazione annuale può essere rinnovata. La richiesta di rinnovo deve essere presentata per iscritto entro il 30 settembre dell'anno corrente mediante l'apposito formulario di autocertificazione.

³ L'autorizzazione provvisoria è valida per un periodo di massimo 3 settimane *consecutive* all'anno (anno civile). Il rinnovo è possibile una sola volta. La sua validità si estende su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei posteggi a pagamento nei giorni festivi.

⁴ A pagamento avvenuto, il contrassegno di parcheggio viene trasmesso al richiedente. Contrassegni o tessere scaduti e/o inutilizzati sono da ritornare al Comando di Polizia comunale.

Art. 16

Procedura

¹ La Polizia è competente per il rilascio delle autorizzazioni di parcheggio per le aree interessate.

² La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto al Comando di Polizia comunale della Città di Lugano, corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione;
- b. dichiarazione del proprietario o dell'amministrazione dell'immobile attestante l'assenza di alternative di parcheggio privato.

³ Nei casi di cui all'art. 5 cpv. 3, 11 cpv. 2 e dell'art. 3 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu alla domanda deve essere annessa la relativa motivazione.

⁴ Spetta al richiedente l'onere di dimostrare l'adempimento delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 17

Revoca

¹ Le autorizzazioni possono essere revocate o limitate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. In tal caso, la revoca comporta la restituzione dell'importo della tassa corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

² Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio o rinnovo non siano più adempiuti, nel caso in cui sono state fornite informazioni inveritiere, oppure se sono stati commessi degli abusi da parte dell'avente diritto. In tal caso non è dovuta alcuna restituzione della tassa.

Danni ai sistemi di controllo	Art. 18 L'automobilista responsabile del danneggiamento dei sistemi di controllo (barriere, casse ecc.) è tenuto a risarcire il relativo danno e a pagare una tassa amministrativa di CHF 200.-- per l'intervento di polizia.
Sanzioni	Art. 19 ¹ Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr. ² Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con: a. la multa, ritenuto un minimo di CHF 300.-- per i casi di abuso nell'uso dei permessi di parcheggio; b. la revoca dell'autorizzazione. Le sanzioni sono cumulabili. ³ Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.
Rimedi di diritto	Art. 20 ¹ Contro le decisioni del Comando di Polizia è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. ² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. ³ Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.
Abrogazione e entrata in vigore	Art. 21 La presente Ordinanza sostituisce e annulla quella del 28 giugno 2005 ed entra in vigore il 1° gennaio 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Avv. M. Borradori

Il Segretario:

R. Bregy

Risoluzione municipale del 23 novembre 2017.
Esposta agli albi comunali dal 15 gennaio al 14 febbraio 2018.